

STATUTO

**MIRJAC SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA GARIBALDI 39

Numero REA: RM - 1198958

Codice fiscale: 09945991009

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n.6531

Raccolta n. 3735

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

(Esente da Bollo ex art. 19 Tabella All. B D.P.R. 642/72)

L'anno duemilaotto, il giorno tre del mese di aprile

03 aprile 2008

In Roma, Via Tolmino n.1, presso il mio studio

Innanzi a me dott. Giuseppe Togandi Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Sono presenti:

- ANDRIZZI PAOLO, nato a Roma (RM) il 6 luglio 1965, residente in Roma (RM), Via Garibaldi n. 39, codice fiscale dichiaratomi NDR PLA 65L06 H501F;
- SONNINO FABIANA, nata a Roma (RM) il 24 agosto 1968, residente in Roma (RM), Via Garibaldi n. 39, codice fiscale dichiaratomi SNN FBN 68M64 H501J;
- BORDONI MARIA ROSSANA, nata a Roma (RM) l'11 ottobre 1938, residente in Roma (RM), Via B. Castiglione n. 68, codice fiscale dichiaratomi BRD MRS 38R51 H501G.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, convengono di costituire una società cooperativa sociale integrata a mutualità prevalente, da considerarsi ONLUS denominata "MIRJAC - Società Cooperativa Sociale ONLUS" o in forma abbreviata "Mirjac s.c.s. ONLUS".

La società è retta e disciplinata dalle norme di legge in materia di s.r.l. e da quelle contenute nel presente atto e nel seguente

"STATUTO DELLA SOCIETA' "

Mirjac Società Cooperativa Sociale ONLUS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale integrata a mutualità prevalente, da

considerarsi ONLUS ai sensi del DLGS 460/1997, con la denominazione "Mirjac Società Cooperativa Sociale ONLUS" o in forma abbreviata "Mirjac s.c.s. ONLUS".

ARTICOLO 2 - SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, formativi e di attività produttive, commerciali e industriali, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone diversamente abili, svantaggiate ed emarginate.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art. 1 della legge n. 381 dell'8 Novembre 1991 che individua nella sezione A la gestione dei servizi socio-sanitari e educativi, e nella sezione B lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come elencate dall'art. 4 della citata legge n. 381/91 e sue eventuali e successive modificazioni e/o integrazioni. In ogni modo dette attività, pur avendo una connessione tra loro, verranno gestite distintamente da un punto di vista amministrativo.

La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

La cooperativa si ispira quindi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica e sociale della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- offrire spazi idoneamente strutturati e finalizzati ad attività socio-ludico-riabilitative ed educative rivolte a soggetti in età di sviluppo e a soggetti adulti, normodotati e non, quali:

a) ludoteche, asili nido, scuole materne

b) laboratori didattici-ricreativi: pittura, giornalismo, fiabazione, teatro, informatica, ripetizioni, musica, falegnameria, ceramica;

c) sport e pre-sport;

d) laboratori riabilitativi, logopedia, art-therapy, terapia occupazionale, psicomotricità, pet-therapy, psicoterapia, consulenza psicologica, musico-terapia, interventi psico-educativi, ippoterapia e onoterapia.

e) Centri di diagnosi, valutazioni e terapie polispecialistiche;

- offrire servizi di ristorazione e trasporto per i soci e per terzi ;

- creare una rete di auto-aiuto cittadina (volontari, banca del tempo, etc.);

- creare gemellaggi con laboratori nazionali ed internazionali;

- fornire una biblioteca e un laboratorio multimediale per bambini ed adulti;

- progettare e realizzare opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- progettazione, installazione, manutenzione e commercializzazione di impianti atti alla produzione, trasformazione e distribuzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER);

- progettazione realizzazione e gestione di impianti sportivi polivalenti e impianti sportivi n.c.a.;

- progettazione, realizzazione e gestione di residenze sanitarie e/o sociali;
- prestazione di servizi per l'organizzazione e la gestione aziendale di strutture societarie e non, utili allo sviluppo della cultura sulla responsabilità sociale.
- progettazione, realizzazione e gestione di altre attività ricreative n.c.a.;
- progettazione e realizzazione e gestione di piattaforme di comunicazione via web;
- servizi di ingegneria clinica;
- prestazione di servizi diversi ad aziende o enti operanti in settori socio/sanitari;
- prestazione di servizi diversi ad aziende operanti in settori industriali, commerciali;
- fornire servizi o strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate alla conservazione e riqualificazione degli ecosistemi, per la valorizzazione delle aree verdi pubbliche, dei parchi e riserve, per il recupero delle aree degradate;
- organizzare e svolgere attività e servizi socio-sanitari, educativi e formativi, quali:
 - a) progettazione e realizzazione d'interventi di formazione professionale, volti alla qualificazione e/o riqualificazione di diversi soggetti, con particolare attenzione alle fasce di popolazione maggiormente a rischio, quali: portatori di handicap, giovani disagiati e/o a rischio di emarginazione;
 - b) progettazione e gestione di interventi volti all'organizzazione dei percorsi d'orientamento e di intervento volti a migliorare la qualità della vita dell'individuo (famiglia, scuola, lavoro);
 - c) organizzazione di corsi per la formazione di operatori professionali, assistenti sociali, educatori e animatori in genere, volontari e non, insegnanti,

psicologi e altre figure che operano nel settore;

d) predisposizione e realizzazione di servizi d'indagine, censimento, ricerca, documentazione e archiviazione di ogni tipo;

e) prestazione di servizi ricreativi e assistenziali rivolti a minori e giovani in genere, e a tutte le fasce deboli;

f) realizzazione di servizi socio-sanitari riabilitativi, assistenziali, rivolti soprattutto, ma non esclusivamente, a soggetti in età di sviluppo;

g) produzione e/o gestione di iniziative e manifestazioni educative, ricreative, culturali e turistiche in genere;

h) realizzazione e gestione di banche dati e sportelli informa-famiglia, informa-giovani e sportelli informativi in genere;

i) realizzazioni di corsi, manifestazioni e spettacoli in ambito musicale e teatrale;

j) partecipazione a pubblici appalti per la gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale;

k) organizzazione di soggiorni estivi ed invernali, socio-medico-riabilitativi (part-time e full-time), o a carattere ricreativo e culturale;

l) creazione di case famiglia, centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, centri di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio e terapeutiche, residenze sanitarie e strutture di prima accoglienza e orientamento;

m) progettazione, realizzazione e gestione di strutture per l'inserimento lavorativo di soggetti disagiati e di centri per la formazione professionale ;

n) sostegno alle famiglie: terapia familiare, assistenza domiciliare, operatori educativi, babysitter, animatori;

o) sostegno scolastico, assistenza scolastica, supervisione e formazione del personale scolastico;

p) collegamento universitario per ciò che riguarda l'aggiornamento, la ricerca e la formazione;

q) organizzazione di seminari di studio, conferenze corsi di formazione professionale e orientamento per i soci, per terzi, per soggetti svantaggiati, per singole figure professionali o specializzazioni su argomenti diversi;

r) predisposizione e realizzazione di servizi per l'informazione pubblica e la divulgazione scientifica;

(e-learning etc.) e siti web;

s) progettazione, realizzazione e gestione di strutture ad uso sanitario, sociale o all'esercizio di attività legate alla formazione professionale;

- lo svolgimento di attività diverse, agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), industriali, artigianali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

- Apertura e gestione di punti vendita occasionali o permanenti, nei quali può essere venduto o commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o acquistato da terzi, ivi compresi prodotti del commercio equo e solidale.

Il tutto con espresso divieto di svolgere attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre cooperative o imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai

regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private e potrà favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative anche partecipando ad associazioni, organismi ed enti idonei.

ARTICOLO 4 - SEDE

La società ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 5 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 6 - SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del Codice Civile Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Soci Speciali:

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni o la quota e l'eventuale sovrapprezzo, che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 16 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai

costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forma di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale non ha diritto di partecipare alle assemblee e non esercita il diritto di voto né in occasione delle assemblee ordinarie né straordinarie.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dalla legge. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote del valore di euro 50,00 cadauna che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà essere superiore al limite massimo fissato per legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - delle quote di capitale sottoscritte;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che proseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta

inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, ove esistenti, dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante non appena verrà annotata nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13 - DELIBERA DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 20 del presente statuto e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si

matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15 - MORTE

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16 - TERMINI DI DECADENZA

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle

comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI SOCI

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00.

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non

rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci
cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a
copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al
fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio
e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, né durante
la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né
essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi
dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di
prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole
e condizioni.

Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria
volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria
volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui appresso.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento), o quella diversa misura prevista dalla legge, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà regolamentato secondo quanto previsto nell'art. 2514 punto "B" del Codice Civile.

- e) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti e nel rispetto delle previsioni di legge;
- f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

ARTICOLO 21 - RISTORNI

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Accertati i ristorni l'assemblea dei soci potrà deliberare di distribuire i

ristorni in denaro o in natura:

- 1) mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 2) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

ARTICOLO 22 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il revisore dei conti al superamento dei parametri previsti dalla normativa civilistica;
- d) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ARTICOLO 23 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso o ricevuta di ricevimento, ovvero via fax o via e-mail o anche a mano, sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 24 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina, determinandone la durata, dell'organo amministrativo ed alla nomina, se obbligatoria, del Collegio Sindacale e/o del Revisore dei Conti;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti a particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, o nella relazione sulla gestione.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 25 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. In caso di convocazioni successive, delibera con la maggioranza prevista dalla normativa civilistica.

L'assemblea straordinaria delibera con il numero dei voti previsti dalla normativa civilistica (art. 2368 e 2369 CC).

ARTICOLO 26 - VOTAZIONI E DIRITTO VOTO

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO 28 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico eletto dall'assemblea fra i soci;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina e eletti dall'assemblea fra i soci.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad essi affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di un Consigliere d'Amministrazione si applicano gli art. 2385 e 2386 C.C.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 30, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun

amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 30 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, da ciascun consigliere, o dal collegio sindacale se esistente.

La convocazione è fatta a cura del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 31 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione di quelli indelegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 33 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, sarà nominato nei casi in cui obbligatorio per legge previsti dall'art. 2477 C.C., o, anche se non obbligatorio, su delibera dei soci, e si comporrà di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

CAPITOLO 34 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società

che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via rituale secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con le maggioranze previste dalla normativa civilistica per l'assemblea straordinaria. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, e in particolare quelle relative alla società a responsabilità limitata, e delle vigenti leggi in materia di cooperative sociali ed organizzazioni non lavorative di utilità sociale.

Per quanto necessario al coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività (art. 12 del D.L.gs. n. 155/2006) l'organo amministrativo informa

costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società cooperativa, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

L'organo amministrativo, nel caso lo ritenga necessario ai fini della qualifica come impresa sociale della cooperativa o per altri fini, potrà redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del D.L.gs. n. 155/2006, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio e deve essere depositato presso il registro delle imprese.

I soci saranno messi a conoscenza delle risultanze delle attività di vigilanza sulla cooperativa ai sensi dell'art. 17 del DLGS 220/02.".

In esecuzione a quanto sopra statuito i soci convengono quanto segue:

la durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2100.

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

I costituiti dichiarano e si danno reciproco atto di avere sottoscritto e versato 1 (una) quota ciascuno e pertanto il capitale sociale iniziale sottoscritto ammonta ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

I soci si danno reciprocamente atto del fatto che dette somme sono state versate prima d'ora nelle casse sociali.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2008.

L'amministrazione sociale viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione